

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 91 Dell'11/06/2018	Oggetto: Legge n. 229/2016 – Ordinanza n. 9/2016 - Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pr. 134/2018). Richiedente: Comune di Visso per Capuzi Maria Teresa
--	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Visso per conto di Capuzi Maria Teresa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

→ La struttura temporanea di cui sopra dovrà essere rimossa entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.



IL DIRETTORE
(Ing. Carlo Bifulco)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Legge n. 229/2016 – Ordinanza n. 9/2016 - Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pr. 134/2018).

Richiedente: Comune di Visso per Capuzi Maria Teresa

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta prot. n. 4837 dell'11/05/2018 presentata dal Comune di Visso per conto della Sig.ra Capuzi Maria Teresa, pervenuta in data 11/05/2018 ed acquisita al prot. al n. 2742, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. in merito alle opere di cui in oggetto;
- tale richiesta è corredata dalla seguente documentazione: richiesta nulla osta, perizia asseverata;
- l'attività economica verrà delocalizzata all'interno della corte dell'edificio di proprietà del Sig. Testa Luca, sita in Visso, Via S. Antonio – Fg. 34 part. 658/p, mediante l'installazione di una struttura in legno delle dimensioni di ml 6x6, con base di appoggio in profilati di ferro.

Considerato che:

- le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990;
- nel dettaglio tale area ricade zona *"C" di protezione*, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) – dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): *"comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento"*;
- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*

Considerato inoltre:

- Che le opere come descritte nella progettazione trasmessa, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma

immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).

- Che pertanto tali opere appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

In virtù:

- del DM 03/02/1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- dello statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- della normativa provvisoria per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e s. m. e i.;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- del disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali (approvato con DCD n. 35/2012);
- del DPR 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE

Di concedere il nulla osta al Comune di Visso per conto di Capuzi Maria Teresa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- La struttura temporanea di cui sopra dovrà essere rimossa entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piera Sensini

